



POST OFFENSIVI

Anche se la parte offesa ha impostato i meccanismi di difesa della privacy, rendendo visibile la bacheca Facebook solo agli “amici”, la condotta di chi posta un contenuto offensivo sulla bacheca altrui integra comunque il reato di diffamazione aggravata di competenza del tribunale monocratico. *(Corte di cassazione, I Sezione penale, sentenza 8/6/2015 n. 24431).*



FOTOGRAFIE

Chi pubblica “contenuti IP” su Facebook non ne cede la proprietà che resta in capo all’utente, ma solo la sola licenza non esclusiva. Ne deriva che terzi non possono utilizzare le fotografie postate senza rispettare il diritto patrimoniale e morale d’autore. La regola vale anche per le fotografie semplici, cioè non creative. *(Tribunale di Roma, sentenza 1/6/2015 n. 12076)*



RECENSIONI

Le recensioni di cui l’autore non riesca a provare la genuinità hanno carattere diffamatorio in quanto non frutto di reale esperienza e, quindi, preordinate a danneggiare l’utente. Il portale, deve perciò rimuovere i contenuti offensivi, in quanto responsabile per mancato controllo delle informazioni “smistate”. *(Tribunale di Venezia, III sezione civile, ordinanza 24/2/2015)*



SEPARAZIONI

Non possono essere prodotte nel giudizio di separazione prove ottenute forzando il profilo Facebook o violandone la corrispondenza. Le prove sono ammissibili se nel bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di difesa, prevale quest’ultimo, in quanto la produzione è essenziale a provare i fatti. *(Tribunale di Livorno, sentenza 17/1/2013 n. 94).*



FALSO PROFILO

Il datore di lavoro può creare un falso profilo Facebook per controllare giatti illeciti di un dipendente, attenendosi a un modo di accertamento dell’illecito del lavoratore non invasivo né induttivo all’infrazione, in quanto mera occasione cui il lavoratore ha consapevolmente aderito *(Cassazione, sentenza 27/5/2015 ,n. 10955)*



QUERELA

Il termine di 90 giorni per la querela decorre da quando il diffamato dà prova di aver percepito l’offesa pubblicata sul social network. La decadenza del diritto alla querela deve essere accertata con criteri rigorosi. L’incertezza si risolve a favore del querelante. *(Cassazione, sentenza 25/3/2015 n. 12695)*